



# **REGOLAMENTO**

## **PER LA FORMAZIONE DELLE**

### **COMMISSIONI DI AGGIUDICAZIONE**



## INDICE

<b>Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 PRINCIPI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
<b>Art.4 COMPOSIZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>Art.5 INCOMPATIBILITA' – REVOCA- SOSTITUZIONE.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 6 ATTI DI GARA .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 7 - SEDUTE DI GARA.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 8 AGGIUDICAZIONE, ANNULLAMENTO, REVOCA RIAPERTURA DEI TERMINI.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 9 OFFERTE UGUALI.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 10 RICORSI.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 11 GARANZIE.....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 12 REQUISITI.....</b>	<b>7</b>
<b>Art.13 MODIFICHE AL REGOLAMENTO.....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 14 NORME DI COORDINAMENTO .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 15 ENTRATA IN VIGORE .....</b>	<b>8</b>

### ***Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO***

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di composizione, l'attività ed i requisiti per la costituzione delle Commissioni di aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché dei seggi di gara istituiti per l'affidamento di lavori servizi e forniture da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso.

2. Il presente regolamento vale anche come espressione dei principi generali di trasparenza, responsabilità ed autonomia a cui si ispira l'attività dei componenti delle Commissioni/Seggi, anche quando si tratti di procedure prive di elementi di valutazione discrezionale.

### ***Art. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO***

1. Le disposizioni del presente Regolamento, tenuto conto degli art. 77 e ss. del D. Lgs. 50/2016 vengono adottate ai sensi dell'art. 216, comma 12, del medesimo D. Lgs, in attesa dell'istituzione dell'Albo e della relativa regolamentazione presso l'ANAC, ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. citato.

### ***Art. 3 PRINCIPI GENERALI***

1. L'attività delle Commissioni giudicatrici/Seggi di gara, qualunque sia il criterio di aggiudicazione prescelto, deve perseguire gli obiettivi dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, della *par condicio* e concorrenza dei partecipanti, secondo regole di competenza e trasparenza.

2. La Commissione/Seggio nominata/o opera con piena autonomia di valutazione rispetto alla Siena Casa Spa; a tal fine la Commissione/Seggio non riceverà da Siena Casa indicazioni di alcun tipo relative alla gestione della gara e alle valutazioni di merito, che possano condizionare la propria attività. Eventuali indebiti interventi dovranno essere segnalati ai soggetti competenti per il controllo della legalità di cui alla L. 231/2001 nonché all'Autorità e/o Procura della Repubblica al fine di prevenire fenomeni corruttivi.

### ***Art.4 COMPOSIZIONE***

1. Le Commissioni sono nominate con atto dell'Amministratore Delegato di questa Società e potranno essere composte da soggetti interni o esterni all'organico come di seguito meglio specificato.

2. Se il criterio adottato per la valutazione delle offerte è quello del prezzo più basso si procederà all'istituzione di un seggio di gara composto dal Responsabile del Procedimento e n. 2 testimoni individuati dall'Amministratore Delegato, uno tra i dipendenti dell'Area di riferimento per la procedura ed un altro tra i dipendenti dell'Ufficio gare e Contratti.

3. Se il criterio adottato per la valutazione delle offerte è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

a) la Commissione è presieduta dal Dirigente o da un Responsabile di Area;

b) la Commissione deve essere composta in numero dispari di componenti fino ad un massimo di cinque per i casi più complessi;

c) i commissari diversi dal Presidente dovranno essere in possesso di professionalità adeguate in relazione alle caratteristiche dell'affidamento; tali figure professionali saranno reperite prioritariamente all'interno della Siena Casa Spa, salvo ricorso a soggetti esterni in caso di carenza in organico di adeguate competenze;

d) la nomina della Commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

e) i Commissari devono dichiarare prima dell'apertura dei plichi che non sussistono cause di incompatibilità di cui ai successivi articoli, e/o ragioni di astensione rispetto ai partecipanti alla selezione. Tali cause di incompatibilità non devono insorgere per tutta la durata dell'incarico.

4. In caso di Commissari esterni all'organico, questi potranno lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni; in ogni caso, l'atto di nomina stabilirà l'ammontare del compenso ad essi spettante.

5. Eventuali commissari esterni dovranno produrre oltre alla dichiarazione di cui alla lett. e) anche l'autorizzazione della propria amministrazione, se prevista.

#### ***Art.5 INCOMPATIBILITA' – REVOCA- SOSTITUZIONE***

1. Ogni membro della Commissione giudicatrice dovrà segnalare tempestivamente le proprie situazioni di incompatibilità, oltre alla presenza di cause ostative ai sensi dell'art. 77 e di impedimento all'incarico, secondo i principi vigenti in materia di cui all'art. 51 c.p.c., astenendosi in caso di conflitto di interessi.

2. Il Presidente della Commissione o qualunque membro della medesima, ove i rilievi riguardino il Presidente, potrà sollevare d'ufficio una questione di conflitto di interessi relativo ad altro membro; su tali questioni si pronuncerà l'Amministratore confermando o meno l'incarico.

3. L'eventuale revoca della nomina della Commissione potrà avvenire solo con atto dell'Amministratore Delegato e solo prima dell'inizio dei lavori da parte della Commissione.

4. Ove uno o più membri vengano meno per qualsiasi ragione si procederà alla loro sostituzione; in caso di ingresso di un nuovo membro, la Commissione dovrà ripetere le attività di valutazione di merito sulle offerte fino a quel momento compiute.

5. In caso di rinnovo del procedimento di gara ai sensi dell'art. 77, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 è riconvocata la medesima Commissione.

#### ***Art. 6 ATTI DI GARA***

1. La Commissione/Seggio redigerà processo verbale per ogni seduta. Le operazioni di gara verranno pertanto registrate in apposito documento redatto dal membro della Commissione/Seggio con funzioni di segretario verbalizzante; tale verbale verrà sottoscritto da tutti i componenti della Commissione/Seggio.

2. Nelle sedute pubbliche si dovrà indicare la presenza di eventuali persone estranee alla Commissione annotando il nome e il titolo per il quale partecipano.

3. Ove lo richieda la natura della gara o sorgano problematiche di qualsiasi tipo, la Commissione/Seggio potrà richiedere/ricercare supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico giuridici, procedendo, se necessario, a sospendere la procedura; in tal caso, su domanda della Commissione/Seggio, il RUP disporrà l'acquisizione di consulenze esterne con oneri a carico della Siena Casa Spa. Acquisita la documentazione necessaria, si procederà a riprendere le operazioni di gara, dandone comunicazione sul sito internet della Società con almeno 3 giorni di preavviso. Tale termine di preavviso non si rende necessario in caso di sospensione della procedura con contestuale fissazione da parte della Commissione del giorno e dell'ora della ripresa dei lavori, che verranno comunicati oralmente ai presenti alle operazioni.

4. In caso di criterio di aggiudicazione della gara con offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione dell'offerta tecnica deve essere preceduta dalla fissazione dei criteri, sottocriteri e punteggi da effettuarsi all'avvio della procedura di affidamento dell'appalto.

5. Per le decisioni non unanimi vige il principio della maggioranza; non è ammessa l'astensione.

6. I motivi di esclusione o non esclusione di un partecipante saranno annotati a verbale.

#### ***Art. 7 - SEDUTE DI GARA***

1. Le sedute delle Commissioni, salvo quelle necessarie alla valutazione delle offerte tecniche, si tengono prioritariamente presso la sede della Società e comunque in locali aperti al pubblico nei giorni e negli orari fissati dagli atti di gara.

2. Le sedute di gara necessarie alla valutazione delle offerte tecniche si svolgono a porte chiuse al pubblico.

3. Le sedute di gara, per motivate ragioni, possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o giorno successivo.

#### ***Art. 8 AGGIUDICAZIONE, ANNULLAMENTO, REVOCA RIAPERTURA DEI TERMINI***

1. Il procedimento di gara si chiude con l'individuazione del miglior offerente, ovvero di un aggiudicatario "provvisorio", secondo i criteri e le modalità specificati nel bando e/o nella lettera di invito ed è proclamata dal Presidente della Commissione al termine della gara.

2. I verbali di gara vengono, successivamente all'espletamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati dal miglior offerente, inviati all'AD quale proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. L'aggiudicazione definitiva avviene con atto motivato dell'Amministratore Delegato.

3. L'annullamento della gara deve essere debitamente motivato ed è giustificato solo se adottato a tutela dell'interesse pubblico.

4. La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga del termine stesso deve essere motivata e disposta con provvedimento del soggetto che ha sottoscritto il bando /lettera di invito. In tal caso si pubblicherà idoneo avviso sul sito istituzionale o verrà data informazione singolarmente a ciascun partecipante se trattasi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando.

#### ***Art. 9 OFFERTE UGUALI***

1. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario/miglior offerente il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

2. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, o nel caso di medesima offerta economica per le procedure da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, si procederà mediante sorteggio.

#### ***Art. 10 RICORSI***

3. L'esame degli eventuali ricorsi presentati dai concorrenti sull'esito della gara è di competenza della Siena Casa Spa; potrà tuttavia essere richiesto ai membri della Commissione delucidazioni circa le decisioni assunte e le relative motivazioni.

2. In caso di accoglimento del ricorso, può disporsi:

- a) l'ammissione o esclusione di un concorrente dalla procedura;
- b) la correzione del punteggio attribuito, se siano rilevati errori di calcolo;
- b) nuova valutazione di tutti i punteggi conseguiti dai vari concorrenti per la voce su cui è stato presentato il ricorso accolto, ad opera di diversa Commissione appositamente nominata operante con i criteri di valutazione già definiti.

### ***Art. 11 GARANZIE***

1. I dipendenti sono esonerati da ogni vincolo gerarchico nell'espletamento dell'attività di Commissario. Le decisioni assunte ed i voti espressi nell'ambito di tale mandato non possono essere valutati ad alcun fine (disciplinare o di rendimento) e quindi non potranno essere motivo di vantaggio o di pregiudizio per il dipendente.

### ***Art. 12 REQUISITI***

1. Per le procedure con il ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa, i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

2. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

3. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del D. Lgs. 50/2016. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 1, 2, 3, specificando:

- a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;
- b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta»;
- c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni;



d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi»;

e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;

f) l' assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c..

5. Le mancate segnalazioni dei tentativi di condizionamento dell'attività della Commissione /singolo commissario da parte di qualunque soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara, comportano il venir meno dei requisiti di moralità.

### ***Art.13 MODIFICHE AL REGOLAMENTO***

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con delibera del C.d.A della Siena Casa Spa.

2. Sarà onere e cura dei dipendenti e degli utenti verificare sul sito eventuali modifiche e/o integrazioni apportate al testo.

### ***Art. 14 NORME DI COORDINAMENTO***

1. Per tutto quanto non regolato dal presente Regolamento si rimanda al Regolamento per le procedure di gara e gli affidamenti in economia, nonché alla normativa in materia di appalti pubblici disciplinata dal D. Lgs. 50/2016.

2. In caso di contrasto tra la normativa del presente regolamento e la disciplina statale o regionale, o in caso di istituzione dell'Albo ANAC dei componenti delle Commissioni giudicatrici, prevarranno le disposizioni emanate dall'ANAC, e deve essere disapplicata la disciplina del presente regolamento se contrastante.

3. L'entrata in vigore di normativa modificativa e vincolante determina l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

### ***Art. 15 ENTRATA IN VIGORE***

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet della Società, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione della Siena Casa S.p.a.

2. Quanto stabilito negli articoli che precedono, si applica alle procedure espletate a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento.